



Tribunale di Rovigo

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Al Presidente della Consiglio dell'Ordine di Rovigo

Alla Dirigente amministrativa d Tribunale


OGGETTO: Misure Organizzative in attuazione dell'art.83 co & D L n. 18 del 17.3.2020

Vs Prot. 5125 /2020 del 23.3.2020


Visto l'art 83 del DL 17.3.2020 trasmetto le misure organizzative relative al periodo successivo al 15.4.2020 con ciò integrando la precedente nota del 16.3.2020

Ringrazio per l'attenzione

Rovigo 3.4.2020


Il Presidente







Tribunale di Rovigo

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Venezia
e.p.c. al Sig. Procuratore della Repubblica di Rovigo
e.p.c. al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

OGGETTO: misure organizzative per contrastare l'emergenza Covid-19

Il Presidente,

Visto l'art. 83 del D L 17.3.2020 n. 18

Individua le seguenti misure

Settore civile

Occorre premettere che, nel caso in cui l'udienza non possa essere tenuta da remoto o con trattazione scritta, l'esiguo numero delle aule e, soprattutto, la mancanza di spazio nella gran parte dei locali che ospitano gli uffici del Tribunale condiziona inevitabilmente anche il numero delle udienze che potranno essere tenute alla presenza delle parti e dei difensori secondo le norme del codice di rito, in quanto non sempre sarà possibile utilizzare le aule di udienza di maggiore ampiezza che permettono il rispetto del distanziamento di 1 metro, perché destinate allo svolgimento delle udienze penali.

Sarebbe comunque quanto mai opportuno che ai giudici addetti al settore civile fosse comunicato quanto prima un calendario dei giorni in cui le udienze civili potranno essere tenute nelle aule penali, in particolare nell'aula A.

L'utilizzazione delle modalità di trattazione delle cause civili previste dall'art. 83, comma 7, lett. f) e h), d.l. 18/2020, che alcuni magistrati professionali addetti al settore civile stanno già sperimentando avvalendosi della collaborazione degli Avvocati per le udienze da remoto, consentirà di evitare il rinvio di molte udienze, ad eccezione di alcune, per le quali deve essere disposto il rinvio d'ufficio, che indico di seguito

- i. udienze relative ai procedimenti di convalida di sfratto per morosità o finita locazione, in cui è prevista la comparizione personale dell'intimato, la cui gestione è difficoltosa anche per il fatto che si tratta di procedimenti che possono essere iscritti a ruolo il giorno dell'udienza;**
- ii. udienze fissate per l'assunzione di prove testimoniali, per evitare assembramenti, a meno che le parti non rappresentino l'urgenza di darvi corso, con apposita motivata istanza che sarà valutata da ciascun magistrato assegnatario, il quale potrà eventualmente adottare la modalità prevista dalla lett. f) del citato art. 2;**
- iii. udienze relative alle cause della sezione specializzata agraria, che comportano una collegialità estesa agli esperti e sono numericamente esigue;**
- iv. udienze di verifica dello stato passivo, alle quali potrebbero potenzialmente partecipare molte parti, a meno che, con valutazione rimessa al giudice delegato, non sia possibile svolgere l'udienza da remoto;**
- v. udienze del settore delle esecuzioni mobiliari e immobiliari nelle quali sia prevista come obbligatoria la comparizione personale delle parti, o del terzo pignorato o di ausiliari del giudice, ove non sia possibile disporre che l'udienza abbia luogo con trattazione scritta o da remoto, fermo restando che gli esperimenti di vendita dovranno essere sospesi da ciascun magistrato assegnatario del procedimento sino al 30 giugno 2020 anche con riferimento a quelli fissate nelle procedure concorsuali;**
- vi. udienze relative ai procedimenti di divorzio congiunto, in quanto, se è vero che l'art. 4, comma 16, l. 898/1970 non prevede il tentativo di conciliazione, né l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti, l'intervento del giudice è volto anche a sollecitare una riflessione delle parti, che all'udienza ben possono modificare alcune delle condizioni originariamente previste nell'interesse dei figli, così evitando il rischio dell'applicazione della procedura di cui al comma 8 della medesima disposizione;**
- vii. udienze ex art. 696-bis c.p.c.;**
- viii. udienze presidenziali di separazione e divorzio in cui NON si controverta né di assegni di mantenimento, né di affidamento dei figli;**
- ix. udienze davanti al Giudice di Pace, poiché non sarebbe possibile, anche a causa della non disponibilità del PCT, la trattazione scritta con l'applicativo Console del magistrato, a meno che si possa utilizzare la modalità prevista dalla lett. f) dell'art. 83, comma 7, d.l. 18/2002.**

Tenuto conto della possibilità prevista dall'art 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020 di **sostituire la trattazione orale con la trattazione scritta per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti**, per le seguenti tipologie di udienza la trattazione sarà effettuata tramite scambio e deposito in telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni:

- a. *Prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.* nel caso in cui la parte convenuta si sia costituita nel termine di legge, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale in videoconferenza di eccezioni preliminari di rito o di merito il cui accoglimento potrebbe condurre alla definizione del giudizio, o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo opposto o di emanazione di ordinanza ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c.; nel caso in cui il convenuto non si costituisca nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., il giudice fisserà una nuova udienza e non prima di quella data emetterà i**

provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo, indicando le modalità di trattazione dell'udienza.

- b. *Udienza per la decisione sulle istanze istruttorie.*
 - c. *Udienza di precisazione delle conclusioni.*
 - d. *Udienza per la discussione finale* nei procedimenti ex art. 420 c.p.c.
 - e. *Prima udienza* nel procedimento ex art 702-bis c.p.c. nel caso in cui il convenuto si sia costituito nel termine assegnato; qualora il convenuto si costituisca tardivamente, il giudice fisserà una nuova udienza prevedendo nel provvedimento la modalità di trattazione scritta e l'assunzione della successiva riserva di emettere i provvedimenti relativi alla prosecuzione del processo.
 - f. *Udienza di comparizione nei procedimenti camerale collegiali ex artt. 710 c.p.c., 9 l. 898/1970, nei procedimenti sommari e cautelari*, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente, o la discussione orale dei difensori.
 - g. *Udienze prefallimentari nelle quali il debitore sia costituito in giudizio, udienze collegiali in camera di consiglio relative alle procedure di concordato preventivo, udienze di approvazione del rendiconto della gestione ex art. 116 l.fall.*
 - h. **L'intervento del terzo** dovrà avvenire mediante comparsa depositata in cancelleria in via telematica; nel caso in cui una delle parti chieda l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il giudice, se ritenga di autorizzarla, fisserà il termine per la notifica al terzo e quello per la sua costituzione, nonché i successivi termini a tutte le parti per note/conclusioni.
- II. Per le attività successive – **decisione sulle prove, precisazione delle conclusioni** – i termini per note/conclusioni saranno fissati direttamente dal giudice con il provvedimento che chiude l'attività precedente (ad es. chiusura dell'istruttoria).
 - III. Nel processo ordinario di cognizione e nei procedimenti sommari cautelari e camerale, il giudice adotterà il **provvedimento fuori udienza** con termine decorrente dal giorno successivo all'udienza non tenuta o alla scadenza del doppio termine per note/conclusioni, per consentire lo scarico da parte della cancelleria.
 - IV. Nei **procedimenti disciplinati dal rito del lavoro**, terminata l'istruttoria, il giudice fisserà la discussione finale assegnando alle parti termini per note/conclusioni ed eventuali repliche e il giorno fissato per la discussione il giudice pronuncerà sentenza (dispositivo o sentenza con motivazione contestuale) depositandola in PCT.
 - V. Per i giudizi in corso, il giudice potrà in qualunque momento comunicare alle parti la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta assegnando i termini per note/conclusioni e repliche.
 - VI. Salvo quanto previsto al punto III, negli altri casi la cancelleria scaricherà il provvedimento di assegnazione di termini sul SICID indicando la successiva attività e l'udienza a questa destinata, in modo che i giudici possano rilevare dall'applicativo Console del magistrato le attività da compiere dopo il deposito delle note/conclusioni.
 - VII. Qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti provveda al deposito di note/conclusioni – dando luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c. – nel processo ordinario di cognizione, il giudice fisserà udienza di comparizione a data successiva al 30 giugno 2020.

Tenuto conto, altresì, della possibilità di disporre la trattazione in videoconferenza delle udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, questa potrà essere disposta per tutte le udienze in cui:

- a) deve farsi luogo a discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori.
 b) deve procedersi all'audizione personale delle parti, interrogandole liberamente;
 c) deve procedersi all'audizione del beneficiario nel procedimento di AdS, dell'interdicendo e dell'inabilitando, salvo che non si reputi opportuno adottare provvedimenti provvisori rinviando l'audizione a epoca successiva al 30 giugno 2020.
- VIII. Posto che i procedimenti di separazione personale dei coniugi, divorzio e regolamentazione della filiazione fuori dal matrimonio in cui si discuta di obbligazioni alimentari, nonché le cause di alimenti e, in generale, quelle in cui si controverta dell'affidamento di minori, non possono essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, si procederà, ove possibile, con trattazione scritta o da remoto, quanto meno ai fini dell'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti per le cause di minor complessità, salva la possibilità di disporre la comparizione delle parti e dei difensori, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, qualora il numero e la complessità delle questioni da trattare renda necessaria la comparizione personale delle parti all'udienza presidenziale.
- IX. Per garantire la partecipazione all'udienza in videoconferenza verranno utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del provvedimento DGSIA, ossia quelli organizzati dal giudice utilizzando i programmi *Skype for Business* o *Microsoft Teams*, messi a disposizione dall'Amministrazione e di cui alle note prot. Dgsia nn. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020.
- X. Per rendere possibile la partecipazione all'udienza in videoconferenza, gli Avvocati saranno invitati a mettere a disposizione dell'ufficio idonei indirizzi di posta elettronica ordinaria.
- XI. L'udienza si svolge con le modalità indicate all'art. 2, comma 2, lett f) d.l. n. 11/2020.
Con l'accordo delle parti, sarà possibile effettuare in videoconferenza:
 1. l'udienza per il giuramento del CTU sia nei processi contenziosi che nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo;
 2. per il giuramento di altri ausiliari del giudice;
 3. per il giuramento dell'amministratore di sostegno, tutore, curatore, curatore dell'eredità giacente.
- XII. Qualora l'ausiliario sia un professionista abilitato al deposito in PCT (avvocati, commercialisti, professionisti iscritti all'albo dei CTU), il giudice potrà disporre il giuramento scritto, assegnando all'ausiliario termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico della relativa dichiarazione di impegno, sottoscritta con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità civile e penale per falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria.
- XIII. Sotto il coordinamento della Presidente di Sezione, i giudici addetti al settore civile predisporranno modelli di provvedimenti e verbali per le attività descritte ai punti precedenti, che saranno condivisi con l'avvocatura attraverso il Consiglio dell'Ordine.
 Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, può sempre disporre che l'udienza si svolga nelle forme previste dal codice di rito, assicurando modalità compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria, e in particolare:
 a) le udienze devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgere, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza.
 b) per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse devono essere organizzate come disposto sub a) l'orario del

processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria in via telematica;
c) il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare il sovraffollamento delle aule e dei locali antistanti.
d) ove non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti, l'udienza deve essere fissata a epoca successiva al 30 giugno 2020.

- XIV. Dell'udienza tenuta in videoconferenza viene redatto processo verbale di cui, a conclusione dell'udienza, viene data lettura alle parti per essere poi depositato immediatamente in PCT; qualora i difensori rappresentino difficoltà logistiche, o l'impossibilità di rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie, in luogo della modalità di trattazione in videoconferenza con partecipazione della parte, il giudice procederà con trattazione scritta, ove possibile, o fisserà udienza a data successiva al 30 giugno 2020.
- XV. Le prove documentali sono introdotte nel processo con deposito, nel rispetto dei termini delle preclusioni, in PCT (nuovo atto, nota di deposito e allegati documenti).
- XVI. Il singolo giudice o il presidente di collegio valuterà l'opportunità di rinviare alcune delle udienze già fissate, al solo fine di evitare il sovraffollamento delle cause, applicando nella scelta dei processi da trattarsi i criteri di priorità previsti dall'art. 83 d.l. 18/2020 e quelli stabiliti nel programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 (cause ultratriennali; procedimenti di cui è parte una procedura concorsuale; cause in materia di famiglia e procedimenti di affidamento e mantenimento di figli di genitori non coniugati; procedimenti in materia di stato e di capacità della persona, procedimenti in materia di lavoro, cause - indicativamente di valore superiore a € 500.000,00 - in materia di risarcimento dei danni alla persona e in materia di appalto, ma sempre optando per la definizione delle cause di più antica iscrizione a ruolo anche nell'ambito di detti criteri di priorità stabiliti nel programma di gestione).
- XVII. Le udienze di trattazione potranno in futuro essere distribuite su tutti i giorni della settimana secondo lo schema giudice-giorno disposto dal Presidente di Sezione sentiti i giudici, ma tenendo conto del sovraccarico che ciò comporterà per la cancelleria.
- XVIII. Tenuto conto dell'andamento della crisi sanitaria e della conseguente contrazione dell'attività svolta in udienza, dovranno essere privilegiate attività che possono essere svolte per iscritto, eliminando eventuali pendenze arretrate; potrà essere opportuno anticipare le udienze di precisazione delle conclusioni nelle cause di più risalente iscrizione a ruolo.
- XIX. Tenuto conto dell'andamento della crisi sanitaria, delle disposizioni delle autorità competenti e della conseguente istituzione del servizio di "presidio" istituito per il settore civile, la cancelleria procederà agli scarichi e ai depositi secondo i seguenti criteri di priorità: le materie già escluse dalla sospensione ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), i procedimenti cautelari senza distinzione e la materia della famiglia e minori, apponendo la segnalazione dell'urgenza alle istanze di rinvio, che dovranno essere scaricate con precedenza su tutte le altre attività; i giudici, a loro volta, segnaleranno l'urgenza dello scarico del provvedimento di rinvio barrando l'apposita casella presente nell'applicativo Consolle del magistrato.

Al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al d.l. 11/2020 e successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio e sui tempi dei processi, i giudici terranno nota, accedendo al SICID (che la sottoscritta mette a disposizione, essendo abilitata all'accesso), del numero dei rinvii effettuati ogni mese e ne relazioneranno nei rapporti previsti dal programma di gestione per il 2020 e alle scadenze stabilite (ogni

tre mesi a partire dal 1° gennaio 2020), fornendo una sintetica valutazione di tali modalità di trattazione delle udienze e degli strumenti di attuazione (impatto sui tempi processuali, facilità di utilizzo, efficacia, livello di tutela del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa) e formulando suggerimenti e proposte migliorative.

Settore penale

Verranno trattati tutti i procedimenti previsti dall'art. 83 comma 3° lett. B) del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 nonché ed inoltre:

tutti gli incidenti di esecuzione relativi a imputati in stato di detenzione;

i procedimenti cautelari reali ;

tutti i procedimenti nei quali è stata applicata o è in corso una misura cautelare consistente nell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p. e nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.) a prescindere dalla eventuale richiesta della difesa;

tutti i procedimenti per i reati di cui agli artt. 56- 575, 572 , 612 bis CP ;

tutti i reati permanenti;

nonché ed infine tutti i procedimenti per i quali si è conclusa l'istruttoria (od è in corso la discussione) purché il numero degli imputati o le parti che debbano intervenire siano inferiore a 5 compresa la parte civile.

Verranno adottate le seguenti cautele:

le udienze ex art. 127 c.p.p. (camera di consiglio) verranno trattate sempre nell'aula di udienza e ivi decise previo allontanamento di tutte le parti.

Per le udienze dibattimentali si procederà a porte chiuse e utilizzando gli strumenti di protezione sia da parte del giudicante e del personale di udienza che dalle parti processuali; in ogni caso sempre imponendosi l'utilizzo della distanza prevista dai provvedimenti resi dell'autorità sanitaria.

I turni per le direttissime allo scopo di ripartire il rischio di contaminazione fra tutti saranno organizzati per turni di 24 ore e le udienze di convalida avverranno sempre ed esclusivamente nell'aula di udienza più ampia (quella della Corte d'Assise denominata A) .

Tutti i procedimenti con rito direttissimo verranno tenuti nell'aula A che per le dimensioni consente il rispetto della distanza interpersonale necessaria. In assenza di tale disponibilità si utilizzerà l'Aula C e solo come ultima disponibilità l'aula B.

I procedimenti che verranno trattati saranno scadenziati e contingentati:

due la mattina e due nel pomeriggio.

All'inizio dell'udienza il Presidente del Collegio o il Giudice, preso atto del numero dei testi effettivamente presenti, li inviterà ad allontanarsi scadenando "ad horas" la loro audizione.

Misure organizzative

REGOLE PER ACCESSO DEL PUBBLICO:

L'accesso agli uffici per l'utenza è consentita solo per il deposito di atti urgenti la cui indifferibilità è riconducibile alla casistica enunciata all'art.2 c.2 decreto legge 8 marzo 2020 n.11

per ogni altra richiesta dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica o potranno essere richieste informazioni telefoniche

- l'attività ordinaria di sportello è sospesa
- andrà osservata una distanza interpersonale di almeno 1 metro

in ogni caso l'accesso al pubblico deve essere in ogni caso scaglionato e regolato in modo da evitare assembramenti di persone nelle zone di attesa e nei corridoi, tale compito dovrà essere assicurato anche dagli addetti al presidio di vigilanza

settore civile

- l'accesso agli uffici per l'utenza è consentita solo per il deposito di atti urgenti la cui indifferibilità è riconducibile alla casistica enunciata all'art.2 c.2 decreto legge 8 marzo 2020 n.11
- per quanto attiene al settore civile il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria deve essere assolto esclusivamente per via telematica o f23 (potranno essere richieste informazioni via mail o telefoniche alle rispettive cancellerie)
- per le iscrizioni effettuate sino all'8 marzo 2020, in caso di pagamento non telematico/f23 il deposito della nota di iscrizione a ruolo con le marche deve avvenire tramite servizio postale indicando la cancelleria di riferimento
- la trasmissione a mezzo posta è consentita in ogni caso in materia di giudice tutelare per gli amministratori di sostegno non professionisti

- i professionisti devono depositare i rendiconti e le istanze esclusivamente per via telematica

gli amministratori di sostegno non professionisti trasmetteranno i rendiconti e le istanze esclusivamente tramite servizio postale – cancelleria volontaria giurisdizione

- il rilascio delle formule esecutive verrà assicurato previa prenotazione a mezzo posta elettronica alla rispettiva cancelleria
- asseverazioni e atti in materia successoria: nella giornata di oggi saranno assicurati solo gli appuntamenti già presi nel rispetto delle disposizioni di sicurezza diramate il 10 marzo
- inventari in materia successoria e fallimentare sono sospesi

servizi penali

l'accesso agli uffici per l'utenza e' consentita solo per il deposito di atti urgenti la cui indifferibilità è riconducibile alla casistica enunciata all'art.2 c.2 decreto legge 8 marzo 2020 n.11

si invita a inviare via posta le impugnazioni e le opposizioni a decreto penale sino al 31 marzo 2020

inoltre si invita l'utenza a depositare le impugnazioni avverso provvedimenti di altre autorità giudiziarie direttamente a tali uffici

Si comunichi al personale amministrativo, ai Magistrati togati ed onorari, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, e si pubblichi sul sito Internet.

Rovigo, 2 Aprile 2020



Il Presidente